



CONTRIBUTI

Ricordo di Maria Rita Saulle

di Manuela Coluzzi

Cinque anni or sono, dopo una dolorosa e purtroppo non breve malattia, veniva a mancare Maria Rita Saulle, giurista, professore universitario, giudice costituzionale, personalità molteplice e sfaccettata impegnata in vari campi della cultura e del sociale. La prossima ricorrenza della scomparsa ha visto intitolarle una piazza di quella Sabaudia a lei così cara, nonché l'uscita di due importanti volumi che intendono onorarne il ricordo ¹⁷.

Nata a Caserta il 3 dicembre del 1935, Maria Rita Saulle ha trascorso i suoi primi anni nelle varie sedi alle quali veniva destinato il padre, Giovanni, ingegnere e dirigente pubblico. Tra i suoi soggiorni giovanili era forse particolarmente attaccata e ricordava con piacere quello a Bolzano - in un periodo storico, per altro verso, non felicissimo - che le aveva permesso di avvicinarsi alla lingua e alla cultura tedesche, che sono state poi un costante riferimento della sua vita accademica e del suo impegno internazionale. Giunta a Roma, destinazione conclusiva del percorso burocratico del padre, studia all'Università la Sapienza, dove si laurea in Giurisprudenza appassionandosi alle materie giurinternazionalistiche. Assistente prima volontaria poi ordinaria, dal 1963, di Gaetano Morelli, che ne apprezza l'enorme capacità lavorativa, nello stesso 1963 consegue la libera docenza in diritto internazionale. Viene incaricata dell'insegnamento di Organizzazione internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche de La Sapienza, ed è incaricata stabilizzata di diritto internazionale e storia dei trattati e politica internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza della stessa università, dove ricopre anche le funzioni di Direttore dell'Istituto di diritto internazionale. Nel 1978 vince una borsa di studio della NATO, che la fa affacciare ad una ribalta non solo nazionale, con la pubblicazione del volume *Nato and its Activities: a political and juridical approach on consultation*¹⁸. Nel 1981 vince la cattedra di diritto internazionale presso la Facoltà di economia marittima di Napoli, dove insegna anche diritto internazionale della navigazione e diritto delle Comunità europee in una delle prime cattedre dedicata alla materia e

¹⁷ *I minori stranieri in Italia, Atti del convegno in memoria di Maria Rita Saulle e Lê Quyên Ngô Đình*, A cura di R. Cadin, L. Manca, V. Pellegrini, Roma, Aracne editrice, 2014; *Scritti in memoria di Maria Rita Saulle*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014.

¹⁸ Rif. Saulle M.R., *Nato and its Activities: a political and juridical approach on consultation*, NY, Oceana 1979.



dove dirige l'Istituto di diritto pubblico. Negli anni 1983-1986 è docente stabile di diritto delle Comunità europee presso la Scuola della pubblica amministrazione. Nel 1990 è chiamata alla cattedra di organizzazione internazionale della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma La Sapienza.

L'infaticabilità, l'enorme capacità di lavoro e la progressiva acquisizione di una notevole abilità negoziale fanno sì che, accanto al percorso accademico, Maria Rita Saulle venga chiamata ad affrontare impegni sempre più rilevanti, sia nell'ambito dell'Amministrazione italiana, sia in campo internazionale. Negli stessi anni matura una forte sensibilità sociale e sviluppa un'attenzione alle problematiche del mondo femminile che, pure permeata del suo realismo, del suo solido buonsenso e di un sottofondo ironico che la porta a ritenere caricaturali alcune posizioni estreme, la vedono sempre impegnata in prima linea. Conseguente è il suo impegno nazionale e internazionale sulle tematiche della parità di genere. Componente della Commissione nazionale per la parità uomo-donna presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal 1984 al 1992, membro del Comitato consultivo del Ministero della difesa per l'inserimento delle donne nelle Forze armate, partecipa alla redazione del "Codice Donna" per la parte concernente il diritto internazionale pubblico e privato e per quella riguardante il diritto comunitario. Prende inoltre parte ai lavori preparatori della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne di Nairobi. Ancora nel 1987 è capo delegazione per l'Italia al colloquio del Consiglio d'Europa dedicato alla violenza in famiglia.

Pur con una forte capacità di distinguere gli spazi "laici" dell'attività e delle tematiche che è chiamata ad affrontare, vive comunque un percorso, talora tormentato, di credente che la fa apprezzare anche dalle gerarchie cattoliche alle quali, peraltro, se lo ritiene del caso, col suo piglio da gran signora, e conservando equilibrio, indipendenza e serenità di giudizio, non risparmia osservazioni e critiche, sempre puntuali e documentate.

Innumerevoli le sue partecipazioni a progetti di ricerca con istituti italiani e stranieri. Possono ricordarsi quelli con l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con la rivista *Jurisprudence de droit uniforme*, della quale è redattrice capo dal 1965 al 1970, con la *Rivista di diritto internazionale*, con la rivista *Affari Sociali internazionali*, con la NATO e con la *Rivista militare*. E' stata, fin dai primi anni della sua vita accademica, membro dell'*International*



*Law Association, dell'American Society of International Law, della SIOI e dell'AWR*¹⁹; più volte è stata chiamata a partecipare in qualità di consulente all'attività di importanti studi legali.

Dai primi anni '80 si avvicina a quello che è stato uno dei principali interessi, sia della sua vita di studiosa, sia del suo impegno personale e come rappresentante del nostro Paese. Fin dal 1983, infatti, è membro della Commissione nazionale italiana per L'UNESCO e della Delegazione italiana in tutte le Conferenze generali dell'Organizzazione, fino alla sua nomina a Giudice costituzionale. Molte delle posizioni assunte dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione sono frutto delle sue elaborazioni, sempre accompagnate da un meticoloso studio delle questioni da affrontare. Presiede anche alcuni comitati della Commissione nazionale UNESCO. Sempre in contesto unesco, nel 1987, è Vice presidente della conferenza dedicata alle donne, "Donne dall'istruzione al lavoro". Anche nell'ambito delle Nazioni Unite è chiamata più volte a far parte della Delegazione Italiana all'Assemblea generale.

I suoi interessi di studio si rivolgono presto all'elaborazione delle tematiche relative ai diritti umani, al cui inserimento nei percorsi universitari contribuisce in maniera incisiva. Ricordo che è sempre stata particolarmente orgogliosa del fatto che, su sua iniziativa, siano stati istituiti nella sua facoltà: il corso multidisciplinare sulla migrazione e l'asilo, il dottorato di ricerca in "Ordine internazionale e diritti umani", il Corso di perfezionamento in "Tutela internazionale", poi trasformato in master di II livello che a lei è stato intitolato dopo la sua scomparsa. Ad essi ha molto tenuto e, anche da Giudice, non ha fatto mancare loro il suo supporto.

La sue approfondite conoscenze in questo ambito fanno sì che venga chiamata a negoziare per il nostro Paese quella che nel 1989 sarebbe divenuta la Convenzione sui diritti del fanciullo²⁰.

Vicende personali accrescono quelle che erano già le sue sensibilità naturali e di studiosa verso tematiche della tutela delle persone svantaggiate, che l'hanno vista partecipare ai lavori dell'Osservatorio sull'handicap. Del resto è lei che, nel marzo del 1987, propone alla conferenza

¹⁹ Di quest'ultima organizzazione è stata Presidente della Sezione italiana e Vicepresidente internazionale.

²⁰ Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata e aperta alla firma a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, e entrata in vigore il 2 settembre 1990 in base a quanto previsto all'articolo 49, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, recante *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135, S.O. I protocolli opzionali alla convenzione resi esecutivi in Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 46.



ONU di Lubiana la stipula di una convenzione mondiale sull'*Handicap*. E durante il suo mandato di Giudice della Corte costituzionale ha la grande soddisfazione di vedere L'Assemblea delle Nazioni Unite approvare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità²¹. Allo stesso tempo, però, la sua sensibilità di credente viene scossa dalla mancata ratifica della Convenzione da parte della Santa Sede, che reputa non percorribile la via di una ratifica con riserva da lei suggerita.

Tra i suoi innumerevoli incarichi, che non è questa la sede per ripercorrere per intero, teneva molto a ricordarne uno, svolto praticamente sotto la protezione delle armi dei caschi BLU in Bosnia, sottoponendo la Commissione internazionale indipendente, prevista dall'annesso VII degli accordi di Dayton per la restituzione dei beni ai rifugiati²² e da lei presieduta, ad un autentico *tour de force* che, peraltro, non trascura la correttezza giuridica e sostanziale delle decisioni, giungendo in pochi mesi a concludere i lavori che vedono decise molte decine di migliaia di ricorsi. A proposito di questo incarico mi piace ricordare che ha sempre mostrato con orgoglio, non disgiunto

²¹ La convenzione è stata adottata per approvazione a New York il 13 dicembre 2006. Maria Rita Saulle ne ha curato una traduzione, rimasta inedita, alla quale ha premesso una breve introduzione che ricorda i passaggi di cui è stata protagonista: "I miei ricordi mi conducono all'ormai lontano 1987, allorché il governo italiano, che in quell'epoca mi utilizzava come negoziatore per la Convenzione sui diritti del bambino (i negoziati si conclusero nel 1989), mi inviò ad una riunione delle Nazioni Unite a Bled, presso Lubiana, allora jugoslava, proponendomi di lanciare una proposta "nuova" in materia di diritti umani che garantisse un'attenzione verso l'Italia da parte degli altri Stati. Fatta una rapida ricognizione nella materia e constatato che ormai esistevano o stavano per esistere molti atti vincolanti sulle donne, i minori, i migranti ecc., proposi di "lanciare" una convenzione relativa alle persone con disabilità che, sul piano della politica internazionale ancora caratterizzata dalla "guerra fredda", potesse catalizzare l'attenzione degli Stati appartenenti ai due Blocchi per l'alto "carattere umanitario". La proposta fu approvata dal Ministero degli Affari Esteri italiano, che mi autorizzò a renderla pubblica in sede ONU e, una volta che ciò avvenne, mi incaricò di predisporre, in qualità di coordinatore, con i funzionari dei vari ministeri interessati, un progetto di convenzione da depositare alle Nazioni Unite. Il successo ottenuto inizialmente si attenuò di fronte alle perplessità manifestate dagli Stati, specie i più poveri, timorosi di non essere in grado di garantire alle persone con disabilità, per ragioni finanziarie, l'esercizio concreto dei diritti in materia di istruzione, salute e lavoro. Si ripiegò su un atto internazionale non obbligatorio, come le "Norme standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità", approvate a New York il 20 dicembre 1993, ai cui negoziati fui nuovamente inviata in rappresentanza dell'Italia. Durante quei negoziati feci due richieste che furono esaudite, sia pure con qualche difficoltà: 1) che al punto 9 si chiarisse che "una bozza di convenzione è stata predisposta dall'Italia e presentata all'Assemblea Generale nel corso della quarantaduesima sessione" (cioè nel 1987 e tuttora disponibile presso la rappresentanza italiana delle Nazioni Unite); 2) che al punto 14 si insistesse sul valore di consuetudine internazionale che le norme standard avrebbero potuto acquistare se osservate da tutti gli Stati, come precisato dalla sottoscritta nel corso di uno degli incontri preparatori (Helsinki 1990), al quale avevo partecipato".

²² Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and Réfugiées (CRPC).



da una punta di civetteria, le foto che la ritraggono tra le macerie della guerra con militari del contingente ONU o da essi scortata²³.

Nel prosieguo del suo percorso accademico, anch'esso costellato di incarichi e di interventi di prestigio, ha svolto una monumentale attività scientifica, specchio del suo incredibile attivismo e della sua capacità di lavoro. Il suo impegno l'ha portata alla produzione di oltre una trentina di volumi cui si aggiungono innumerevoli contributi di dimensioni più ridotte apparsi nei più importanti periodici di settore. Di particolare momento sono le raccolte normative commentate da lei redatte, dirette o a cui ha fornito un rilevante contributo; tra gli altri, si possono ricordare il *Codice del movimento dei capitali*, il *Codice internazionale dei diritti del minore* e il *Codice donna*. Dirige inoltre la collana "Scienze del Diritto e dell'Economia" edita dalle Edizioni Scientifiche Italiane.

Non facile è tracciare il ventaglio dei suoi interessi e delle sue curiosità. I suoi scritti di diritto internazionale vanno dal diritto bellico a quello dello spazio, dal diritto diplomatico a quello dei trattati, a quello dell'economia, ma è soprattutto nell'ambito dei diritti umani che la sua analisi incrocia i rapporti tra il diritto internazionale e la tutela dei più deboli, con contributi importanti su rifugiati e migranti, sui minori, sulla famiglia, sui disabili, sugli anziani, le donne, le minoranze o affrontando le problematiche della bioetica, del lavoro e della schiavitù, del diritto all'informazione, dei diritti economici e sociali, dei crimini internazionali. Se un numero cospicuo dei suoi lavori riguardano le organizzazioni internazionali e il diritto internazionale privato, assai densi sono i suoi contributi allo studio del diritto dell'Unione Europea, nel quale affronta le tematiche del rapporto con i diritti umani e questioni relevantissime come la libertà di circolazione delle persone e dei capitali, la formazione professionale e il riconoscimento dei titoli di studio. Il suo impegno e le sue capacità di studiosa, quello culturale e nel sociale e le sue molteplici attività al servizio dello Stato, che qui si sono appena delineate, hanno fatto ottenere a Maria Rita Saulle una serie di riconoscimenti nazionali e internazionali²⁴.

²³ Il 10 dicembre 2007 il Giudice Saulle ha donato all'Archivio centrale dello Stato il proprio archivio che, in gran parte, documenta l'attività della Commissione. Il 18 giugno successivo si è svolta presso quell'istituto una giornata di studi dedicata ai problemi dei Balcani alla luce della documentazione presente nel fondo Saulle.

²⁴ Si ricordano in particolare: il Premio internazionale Adelaide Ristori per la donna 1982; il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1987 e 1990; il Premio Fregene per le scienze giuridiche 1992; il Premio Capri per le scienze giuridiche 1993; Premio internazionale Galan Sarmento per i diritti umani e la democrazia 1997 (menzione speciale); il Premio "Femmes d'Europe" 2008.



E' molto interessante l'importanza che Maria Rita Saulle annetteva alla divulgazione delle tematiche che affrontava come studiosa e che riusciva ad esporre con incredibile semplicità e chiarezza in molte sedi che di solito gli accademici disdegnano o trascurano, perché ritenute poco valide ai fini universitari.

La nomina a Giudice della Corte costituzionale da parte del Presidente Ciampi costituisce per "la professoressa" - come tutti la chiamavano - il coronamento del suo percorso di giurista. Immediatamente lei abbandona qualunque carica, anche in associazioni scientifiche e culturali. E' conscia dello sforzo di indipendenza che deve caratterizzare ogni membro dell'Alta Corte. Maria Rita Saulle si trova ad affrontare, in quella circostanza, un passaggio ancora una volta non facile: è l'unica donna nel collegio dei 15 in un ambito, quello della Consulta, che ha visto una sola presenza femminile prima della sua. Affronta questo passaggio da un lato con la tenacia che l'ha sempre contraddistinta, dall'altro con uno sforzo, per lei peraltro naturale, di signorilità e di compostezza. Mi sia permessa una notazione quasi "di costume". Tutti hanno dovuto rilevare - e anzi il presidente Quaranta ne ha fatto un cenno velato di ironica tristezza nella commemorazione che le ha dedicato - come la presenza di Maria Rita Saulle abbia portato i suoi colleghi ad una estrema calibratura del linguaggio in sua presenza, anche di fronte a decisioni che affrontavano questioni scabrose; peraltro, non sono mancati momenti in cui essa non ha esitato a dar prova dell'energia che le era propria. Chi non la conosceva poteva restare sorpreso da un atteggiamento che la caratterizzava. Spesso, nel corso di un dibattito o durante interventi, alzava gli occhi al cielo fissando qualche invisibile crepa del soffitto o qualche particolare di un affresco. Pareva quindi distratta o assorta. Invece, in genere, era il prodromo di un intervento che le sue capacità di sintesi e di andare al nocciolo delle questioni rendevano sempre cortese nella forma quanto acuminato nella sostanza.

Durante il suo mandato non ha rinunciato, né ne sarebbe stata capace, allo studio e alla ricerca, che ha condotto con mirabile equilibrio anche nella suddivisione dei tempi rispetto al suo prioritario impegno di Giudice. E' stata capace - anche qui mi sia consentito un momento di testimonianza personale - di creare un particolarissimo ambiente di lavoro, in certi momenti quasi familiare, con i suoi nuovi collaboratori volutamente e coscientemente scelti tra magistrati e funzionari giovani, rispetto ai quali ha avuto il vezzo di conservare un atteggiamento magistrale, ma talora quasi sornione e non scevro da amabili e acute prese in giro. Ha improntato il lavoro ad una cultura del risultato, attentissima ai termini. Peraltro, ad una amabilità quasi materna, che la



portava a far trovare ai collaboratori che convocava nel suo studio una spremuta di arancia “per vitaminizzarli”, corrispondeva la richiesta di volumi e modi di lavoro che non conoscevano orari o festività e che venivano interrotti solo da colazioni di lavoro. Da signora di altri tempi amava ricevere e aprire spesso la sua casa a colleghi e collaboratori o organizzare comunque momenti conviviali, caratterizzati da un’organizzazione attenta al minimo particolare, dallo sforzo di porre gli ospiti a proprio agio e dall’esercizio in modo magistrale di un’arte della conversazione propria, questa sì, di un mondo che non esiste più.

Maria Rita Saulle era sensibilissima alle tematiche della comunicazione – non a caso per molti anni ha presieduto il comitato della Commissione UNESCO competente in materia - e questo l’ha condotta ad una collaborazione quasi ventennale con la stampa quotidiana, nata quasi per caso, ma che poi l’ha portata non solo ad essere apprezzata, ma anche a stringere alcune delle più importanti relazioni amicali della sua vita²⁵. Ha sempre avuto attenzione e disponibilità per i *media* e ha continuato ad averla anche dopo la nomina a Giudice. Chi, come chi scrive, ha avuto modo di seguirla dappresso, non ha potuto non rilevare, nelle numerose interviste che ha concesso sia alla carta stampata che a radio e televisioni come, con consumata abilità, abbia sempre schivato le non poche domande sulle questioni affrontate dalla Corte, evitando sempre di pronunciarsi con dichiarazioni inopportune che, peraltro, nella storia della Consulta non sono mancate. Non si poteva non restare divertiti dal tono salottiero che riusciva a far assumere alle conversazioni, concedendosi anche qualche vezzo, spesso autoironico. Una volta ha spiazzato con civetteria un noto propositore di dilemmi notturni che cercava di condurla a valutazioni su alcune donne politiche, con un “guardi che una volta anch’io non ero così male”... Il conduttore, disorientato, ha ripiegato su una domanda banale: “Qual è la canzone che più le piace?” E lei, candida: “Parlami d’amore Mariù”.

L’attività di Giudice, come per tutti i suoi colleghi, ha spaziato sugli ambiti più vari (dall’agricoltura e turismo, al demanio, ai servizi radiotelevisivi e alla sanità pubblica; dalle politiche di assistenza, alle tematiche della famiglia, alla previdenza e alla tutela della salute; dai disabili agli stranieri, agli apolidi; dall’istruzione pubblica all’università, alle professioni, al trasporto pubblico, e così via), ma i percorsi che forse sono stati più significativi, anche per l’incidenza nell’enunciazione di principi, sono stati alcuni che hanno inciso sull’Amministrazione pubblica e sulla sua azione.

²⁵ Molti dei suoi contributi apparsi sulla stampa quotidiana sono raccolti in *Relazioni Internazionali e Diritti fondamentali 1981-2005. Cronache e opinioni*, Roma, Aracne editrice 2007.



Tra i 148 provvedimenti di cui Maria Rita Saulle è stata Giudice relatore²⁶, nella commemorazione che di lei ha fatto il Presidente Quaranta, è stata, in particolare, ricordata la sentenza n. 438 del 2008. “La riconduzione, operata da tale pronuncia, del ‘consenso informato’, che ogni paziente deve essere messo in condizione di poter prestare ai trattamenti sanitari che lo riguardino, non al solo art. 32 della Costituzione, ma anche agli artt. 2 e 13, essendo la sua funzione la «sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute», si è rivelata foriera di importanti conseguenze nella più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia di risarcimento del danno alla salute²⁷.” La decisione verte su un ricorso avanzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso l’art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 31 (norme di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).

Nello statuire l’illegittimità della norma, la sentenza sottolinea che il consenso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi dall’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali e nei successivi articoli 13 e 32 che stabiliscono, rispettivamente, l’inviolabilità della libertà personale e l’impossibilità di obbligare a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Anche varie norme internazionali prevedono la necessità del consenso informato nell’ambito dei trattamenti medici, necessità ribadita da diverse leggi nazionali.

“La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione.”

²⁶ Coluzzi M., *Indice cronologico e per materia delle decisioni redatte dal Giudice costituzionale prof.ssa Maria Rita Saulle dal 2006 al 2011*, Roma 2011

²⁷ *Commemorazione del Giudice Maria Rita Saulle e del Presidente emerito Aldo Corasaniti, pronunciata dal Presidente Alfonso Quaranta nella Udienza pubblica del 20 settembre 2011.* Tra le numerose commemorazioni si ricorda quella particolarmente misurata ed equilibrata dedicatole dal Giudice Cartabia in occasione del già ricordato convegno dedicato ai minori. Cartabia M., in *I minori*, cit., pp 29-32



Discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale. Le norme oggetto di scrutinio devono essere dichiarate pertanto costituzionalmente illegittime, in quanto con esse la Regione Piemonte non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio in ordine alle procedure di rilascio del suddetto consenso. Invero, l'art. 3, comma 1, impugnato, allorché individua i soggetti legittimati al rilascio del consenso informato (genitori o tutori nominati), nonché le modalità con le quali esso deve essere prestato (scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto), disciplina aspetti di primario rilievo dell'istituto nell'ambito considerato, sempre in assenza di analoga previsione da parte del legislatore statale.”²⁸

La sentenza ha sicuramente tenuto presente l'ampia giurisprudenza di merito in materia e, probabilmente, va anche letta nel quadro dell'attenzione destata nell'opinione pubblica dal caso Englaro. Interessante il fatto che, nei commenti ad essa, si sia rilevata la necessità del coinvolgimento del minore negli atti terapeutici che hanno come destinataria la sua persona. Si è lucidamente rilevato come “*considerare la maggiore età ex art. 2 del codice civile come soglia di acquisizione della capacità di agire relativamente agli atti terapeutici può divenire fuorviante, sia perché tale articolo si ricollega all'esercizio dei diritti patrimoniali, il cui rango non è certamente paragonabile a quello della libertà personale di cui gode il minore, sia perché questi potrebbe, di fatto, essere dotato di una sufficiente capacità di discernimento, e trovarsi tuttavia escluso dal circuito decisionale*”.

In modo altrettanto convincente è stato sottolineato che qualificare il consenso informato come principio fondamentale in materia di tutela della salute diviene ancora più pregnante poiché

²⁸ Lelli B., *Consenso informato e attitudini garantistiche delle Regioni* in *Consulta Online* “Studi e commenti” presente all'url <http://www.giurcost.org/studi/lelli.htm> consultato il 20/02/2016; Balduzzi R. Paris D., *Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze legislative* in *AIC Associazione Italiana dei Costituzionalisti* presente all'url http://archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/decisioni2/autori/balduzzi_paris.html consultato il 20/02/2016; Casonato C., *Il principio della volontarietà dei trattamenti sanitari fra livello statale e livello regionale* in *Forum di Quaderni costituzionali* presente all'url http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2008/0036_nota_438_2008_casonato.pdf consultato il 20/02/2016; Corvaja F., *Principi fondamentali e legge regionale nella sentenza sul consenso informato*, ibidem presente all'url http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2008/0039_nota_438_2008_corvaja.pdf consultato il 20/02/2016; Cevoli D., *Diritto alla salute e consenso informato. Una recente sentenza della Corte costituzionale* ibidem presente all'url http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2008/0041_nota_438_2008_cevoli.pdf consultato il 20/02/2016.



viene in gioco anche la disciplina della rappresentanza, con la conseguenza di affiancare due istituti *“la cui regolamentazione pacificamente rientra nella competenza del legislatore statale, e che rendono la materia relativa alla somministrazione di psicofarmaci ai minori un settore precluso complessivamente o nei suoi aspetti di principio alle regioni”*. Per altro verso, qualche critico ha individuato una contraddizione con precedenti pronunce della Corte²⁹.

Criticamente viene anche valutata l'affermazione circa la incompetenza della legge regionale ad intervenire in un'area che viene individuata come riservata a priori ai principi fondamentali e, quindi, alla legislazione dello Stato. Viene infatti ritenuta discutibile l'idea che *“in assenza di una scelta condizionante (espressa o implicita) del legislatore statale, segmenti delle materie concorrenti, siano pregiudizialmente sottratte alla legge regionale con l'argomento che la disciplina di quei segmenti sarebbe, per sue essenza, destinata alla legislazione statale di principio”*.

La sentenza n. 80 del 2010, una delle ultime di cui Maria Rita Saulle è stato Giudice relatore, affronta invece la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Giustizia amministrativa per la regione siciliana a seguito di appello del MIUR e di alcuni genitori avverso il provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione distaccata di Catania, con cui si ordinava all'amministrazione il ripristino dell'assegnazione di un docente di sostegno ad una minore affetta da gravi ritardi. Il provvedimento della Regione Sicilia, che riduceva da 25 a 12 ore il sostegno alla minore, comprometteva, a parere dei ricorrenti, il suo diritto della sua effettiva assistenza didattica, come tutelato dalla Costituzione e da varie norme istituzionali. Tra le varie posizioni espresse, era da segnalare quella dell'Avvocatura, che riteneva non poter essere, il diritto ad un maggiore sostegno, identificato *tout-court* con il diritto allo studio o alla salute, ritenendolo più assimilabile ad una mera aspettativa verso lo Stato quale erogatore di pubblici servizi. La sentenza ritiene l'eccezione fondata in quanto, sotto il profilo normativo, il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela, sia da parte dell'ordinamento internazionale che da parte di quello interno. Il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale (come aveva già affermato la sentenza della Corte n. 215 del 1987). Le disposizioni censurate, nel prevedere delle limitazioni al numero degli insegnanti di sostegno e della possibilità di assumerli in deroga si pongono, quindi, in contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale e

²⁹ Corvaja F., Principi fondamentali, cit.



ordinario e con la consolidata giurisprudenza della Corte in tema di protezione dei disabili. Le norme impugnate sono venute ad incidere su un numero indefettibile di garanzie individuato quale limite dalla giurisprudenza della Corte, limite invalicabile all'intervento normativo discrezionale del legislatore. La categoria alla quale fa riferimento per dichiarare l'illegittimità è quella della ragionevolezza. La sentenza n. 80 ha inciso profondamente sull'organizzazione dell'insegnamento di sostegno. Ha visto una serie di giurisprudenze di adeguamento da parte di tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato. Può essere una notazione, quasi di colore, ricordare una serie di reazioni stizzite da parte di esponenti politici che, in qualche caso, non si sono limitate agli aspetti istituzionali, destando una qualche amarezza in Maria Rita Saulle, ormai provata dalla malattia.

E' interessante che la sentenza n. 80/2010 abbia ribadito i limiti del potere discrezionale del legislatore e, quindi, abbia evidenziato il tema dell'incidenza del giudizio della Corte sul potere discrezionale di esso. L'impiego del criterio della ragionevolezza "adoperato come parametro di controllo della legittimità" aprirebbe la porta al giudice delle leggi per un esercizio della funzione politica. Cosa che la sentenza farebbe descrivendo uno scenario giuridico diverso per gli insegnanti specializzati. La Corte, quindi, *"desume uno stato di contrarietà della disciplina sospettata di illegittimità con le effettive esigenze protette dalla Costituzione, adoperando una tecnica argomentativa – quella della ragionevolezza – appunto che prescinde dalla comparazione con un termine di paragone e considera la rispondenza degli interessi tutelati con quelli ricavabili dal testo costituzionale."* Secondo alcuni commentatori, la sentenza rientrerebbe tra quelle che travolgono il divieto di sindacare sul merito della legge, trasformando il controllo di costituzionalità in una superlegislazione. In sostanza la normativa di risulta prodotta dalla sentenza ablativa, rinnova, modificandolo, il preesistente quadro normativo.

Gli ultimi mesi della lotta di Maria Rita Saulle con il suo male l'hanno vista, coerentemente con il suo personaggio, prendere parte, con uno sforzo sovrumano, che chi le è stato vicino ha potuto percepire in tutta la sua drammaticità, ai momenti salienti dei lavori della Corte, come la stampa quotidiana, in forme, ad avviso di chi scrive non sempre felicissime, ha posto in rilievo. L'11 gennaio 2011 interviene per l'ultima volta in udienza. La sua enorme forza di volontà l'ha portata a confrontarsi - in momenti in cui moltissimi avrebbero ritenuto di abbandonare - con tematiche complesse in uno sforzo di attenta partecipazione. Credo che questo impegno disperato, lucidissimo e manifestazione di una coerente integrità sia il ricordo che, come chi scrive, tutti debbano portare di questa Donna delle Istituzioni che ci ha lasciato il 7 luglio 2011.